



**CITTÀ DI
GIUSSANO**



COMUNE DI GIUSSANO

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA**

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Struttura del Regolamento
- Art. 4 Autorizzazioni, concessioni e regime generale degli atti di assenso
- Art. 5 Vigilanza e sanzioni (rinvio)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA' PUBBLICA

- Art. 6 Nozione di Sicurezza Urbana
- Art. 7 Profili di sicurezza integrata e cd. "Daspo Urbano"
- Art. 8 Poteri di ordinanza del Sindaco
- Art. 9 Atti contrari alla sicurezza
- Art. 10 Manutenzione di edifici, pertinenze ed aree di pubblico transito
- Art. 11 Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili
- Art. 12 Artifici pirotecnici
- Art. 13 Questue e richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi
- Art. 14 Pubbliche manifestazioni
- Art. 14 bis Consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche e disciplina del consumo di bevande all'interno di pubbliche manifestazioni
- Art. 15 Contenimento della diffusione dell'ambrosia
- Art. 16 Prevenzione e controllo di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre (aedes albopictus)

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 17 Principi generali in tema d'inquinamento acustico. Rinvio
- Art. 18 Rumori molesti
- Art. 19 Impianti anti-furto
- Art. 20 Uso di condizionatori o sistemi di raffreddamenti

- Art. 21 Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie
Art. 22 Produzione di odori, gas e vapori molesti

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN ORDINE

AL DECORO E ALL'IGIENE PUBBLICA

- Art. 23 Comportamenti vietati
Art. 24 Amministrazione e decoro degli edifici
Art. 25 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
Art. 26 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
Art. 27 Strade campestri e pulizia dei fossati
Art. 28 Verde privato e cura di siepi, alberi e arbusti
Art. 29 Divieto di campeggio libero e accampamento
Art. 30 Altre prescrizioni in materia di esercizi pubblici e commerciali

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLE AREE VERDI

Capo I: Tutela degli animali

- Art. 31 Mantenimento, protezione e benessere degli animali in generale
Art. 32 Tutela, detenzione e trasporto degli animali domestici
Art. 33 Detenzione e circolazione di altri animali
Art. 34 Nidificazioni dei colombi

Capo II: Tutela delle aree verdi

- Art. 35 Finalità e ambito di applicazione
Art. 36 Fruibilità degli spazi
Art. 37 Attività consentite
Art. 38 Attività vietate
Art. 39 Circolazione di veicoli
Art. 40 Aree gioco
Art. 41 Prescrizioni particolari per la cd- "Area Laghetto"

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

- Art. 42 Sistema sanzionatorio
- Art. 43 Sospensione e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 44 Sanzioni amministrative accessorie
- Art.44 bis Inosservanza delle sanzioni accessorie previste nel presente Regolamento
- Art. 45 Entrata in vigore e abrogazione di norme preesistenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, e in armonia con le finalità Statutarie dell'Ente, l'insieme delle misure volte ad assicurare la pacifica e serena convivenza civile, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale riconosciuta al Comune dall'art. 158, comma 2, del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998, e applica altresì le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7-ter, del Testo Unico Enti Locali, dell'art. 9, comma 3 del D.L. 14/2017 (cd. "Decreto Minniti"), convertito con L. 48/2017, nonché dall'art. 13-bis del D.L. 113/2018 (cd. "Decreto Salvini"), convertito con L. 132/2018.

2. Nello specifico, e in ossequio al contenuto di cui alle linee guida dell'ANCI adottate nella Conferenza Stato città ed autonomie locali del 26.07.2018, la sicurezza urbana si pone come obiettivi:

- a) la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
- b) la promozione e la tutela della legalità e la dissuasione di ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni di degrado;
- c) la promozione del rispetto del decoro urbano;
- d) la promozione dell'inclusione della protezione e della solidarietà sociale;
- e) l'individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.

3. Il Regolamento di Polizia Urbana si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo si trovi sul territorio stesso.

4. Quando negli articoli successivi ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2

Definizioni

1. Per "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende qualificare, in genere, i luoghi e il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, all'uso collettivo. Esso ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strade o piazze, giardini e spazi verdi, nonché manufatti o altri elementi di arredo urbano.

2. Per “bene pubblico” o “pubblica proprietà” s’intende qualsiasi elemento, di natura mobiliare o immobiliare, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato a svolgere una preminente funzione di pubblica utilità. Esso ricomprende, a titolo esemplificativo, edifici o veicoli di servizio alla pubblica amministrazione.

3. Per “fruizione” di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni e/o preclusioni, nel rispetto dei principi di legge. Essa non comporta, generalmente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni.

4. Per “utilizzo” di beni comuni s’intende l’uso particolare che di essa venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio di norma temporaneo di attività lecite, anche di carattere privato. Essa è sempre subordinata a preventiva autorizzazione o concessione.

Articolo 3

Struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento, per le finalità suddette, contiene norme in materia di:
 - a) Sicurezza urbana e Incolumità Pubblica (Titolo II°);
 - b) Tutela della quiete pubblica e privata (Titolo III°);
 - c) Convivenza civile, igiene e pubblico decoro (Titolo IV°);
 - d) Disciplina del Verde Pubblico (Titolo V°);
 - e) Sistema sanzionatorio e Norme finali (Titolo VI°).

Articolo 4

Autorizzazioni e concessioni: regime generale degli atti di assenso

1. Salvo specifiche deroghe previste da altre norme e regolamenti, che eventualmente prevedano diverse modalità di rilascio, tempistiche ed esonero da altri oneri, tutte le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, da rilasciare in base al presente regolamento s’intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione dello stesso a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l’obbligo per il titolare dell’atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, sollevando l’amministrazione comunale da qualsiasi azione esercitata da terzi, per l’avvenuto rilascio del titolo concessorio;
- d) previo il pagamento di tasse e diritti, eventualmente dovuti per l’atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell’Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l’osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando

l'applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni in cui il titolare dell'atto incorra, senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

2. Le richieste sono avanzate con apposita istanza scritta, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione prescritta, e devono essere indirizzate al Sindaco con l'osservanza delle leggi sul bollo. Per l'esame delle medesime, ove non espressamente previsto, devono essere osservate le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni ("s.m.i.") e del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, nonché le norme specifiche che disciplinano la materia.

3. Il rilascio ed anche l'efficacia di taluni titoli possono essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, al fine precipuo dell'accertamento della sicurezza e/o dell'idoneità, collaudi che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti ad apposito albo, incaricati a cura e spese del richiedente. Dell'avvenuto rilascio deve essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti e mediante trasmissione di copia dei provvedimenti, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

4. Tutte le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di assenso devono essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Le stesse devono essere esibite agli agenti o funzionari preposti al controllo, che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari devono richiedere un duplicato all'ufficio comunale competente, sottoscrivendo dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4) e 5) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 50,00).

Articolo 5

Vigilanza e sanzioni (rinvio).

1. I controlli nelle diverse materie sono effettuati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. e s.m.i. L'accertamento delle violazioni amministrative è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il personale operante potrà, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica si riveli necessaria o utile all'accertamento di violazioni amministrative, e all'individuazione dei loro presunti responsabili.

3. Qualora si renda necessario, per ragioni di competenza o per esigenze di carattere tecnico, richiedere l'intervento di altri Organi o Uffici operanti sul territorio (Regione, Province, A.T.S., A.R.P.A., V.V.F. e altri), gli agenti intervenuti redigeranno specifica relazione da inoltrarsi ai diversi soggetti interessati;

4. Nell'eventualità in cui l'accertamento condotto dalla Polizia Locale riguardi competenze trasversali riservate ad altri uffici (Servizio Edilizia Privata, Servizio Ambiente, Servizi Sociali, ecc..), copia del verbale di accertamento dovrà essere trasmessa senza ritardo all'Ufficio o servizio interessato, per le valutazioni di spettanza.

5. Nell'eventualità infine in cui il fatto addebitato ipotizzi la commissione di reato, dell'attività compiuta dovrà essere tempestivamente informata la competente Procura della Repubblica.

6. Per maggiori dettagli in ordine a sanzioni e relativi procedimenti, si rinvia espressamente a quanto previsto nella sezione dedicata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA' PUBBLICA

Articolo 6

Nozione di Sicurezza Urbana

1. La sicurezza urbana è intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e che tutela l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, tra i quali: l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

2. Al fine di garantire la sicurezza urbana sono intraprese azioni volte a eliminare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio attuato anche con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio, la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

3. Il Comune di Giussano salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l'inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita della città. A tal fine si intendono promuovere e

sostenere le iniziative di “controllo di vicinato”, per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alla polizia locale e alle forze di polizia dello Stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni, frutto della collaborazione fra gruppi di abitanti di vie o quartieri della città.

Articolo 7

Profili di Sicurezza Integrata e cd. “Daspo Urbano”

1. Il Comune di Giussano, in base ai principi di adeguatezza, leale collaborazione e sussidiarietà, persegue livelli di sicurezza integrata con tutti gli altri livelli di governo territoriale così come previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con modificazioni dalle Legge 18 aprile 2017, n. 48), nonché dal D.L. 113/2018, (conv. con L. nr 132/2018).

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 3° del D.L. nr. 14/2017, (convertito con modificazione dalla L. 48/2017) sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1° e 2 del medesimo articolo (cd. “Daspo Urbano”):

- a. Scuole, plessi scolastici e oratori (entro 100 metri dal perimetro di pertinenza);
- b. Parchi e giardini comunali, o comunque aperti al pubblico, e aree cani;
- c. Stazione ferroviaria di Carugo-Giussano e Ospedale Carlo Borella (entro 100 metri dal perimetro di pertinenza);
- d. Fermate autobus;
- e. Edifici istituzionali e luoghi di culto, compresi i cimiteri;
- f. Piscine, palestre e circoli sportivi;
- g. Sedi associative;
- h. Centro sportivo “Stefano Borgonovo” di Largo Donatori del Sangue e Centro sportivo “Aldo Boffi” di Via Tagliamento;
- i. Zone a traffico limitato e aree pedonali.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, o renderle vittima di molestie.

Articolo 8

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare, per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il Sindaco può disporre con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo ex art. 54 T.U. Enti locali, può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Articolo 9

Atti contrari alla sicurezza

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sui monumenti o loro basamenti, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese, di attività commerciali e di abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o dei veicoli.

2. È parimenti vietato, in qualsiasi circostanza, salire, arrampicarsi, legarsi o incatenarsi a edifici, monumenti, fontane, pali della pubblica illuminazione, arredi, segnaletica, cancellate, inferriate, muri di cinta e simili, ed altri beni pubblici.

3. E' inoltre vietato trasportare strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire pericolo a cose o persone. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili che superano la lunghezza di metri 3,00 non possono essere trasportati da una sola persona. L'uso dei cd. "offendicula" a tutela della privata proprietà è consentito, a condizione che gli strumenti siano saldamente ancorati ai manufatti, non vi siano pericoli e/o pregiudizi per i terzi, nonché risultino visibili dalla pubblica strada.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00).

Articolo 10

Manutenzione di edifici, pertinenze ed aree di pubblico transito

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, recinzioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

2. Tali accessori, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

3. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

4. Gli oggetti di ornamento mobili, come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati, in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

5. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Amministrazione comunale.

6. Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

7. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza - ovvero si presti a occupazioni abusive o possa comunque costituire teatro di operazioni illegali - il Comune con ordinanza impartirà al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione e/o di manutenzione da eseguirsi. Se il proprietario non si attiverà spontaneamente ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Comune provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

8. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00).

Articolo 11

Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili

1. È vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie, anche scarti di lavorazione e sterpaglie e qualsiasi altro materiale, anche se ciò avvenga in fusti metallici o circoscritto in contenitori. E' consentita l'attività di raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali (comunque non superiori a 3 metri cubi per ettaro), che costituiscono la normale pratica agricola prevista dall'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/06, ad eccezione del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, come da delibera regionale in materia.

2. È parimenti vietato compiere atti o detenere nelle abitazioni, nelle pertinenze e nelle autorimesse sostanze infiammabili, compresi, anche in luogo aperto, ammassi di residui di imballaggio, stracci, legname e simili che, per quantità o qualità, possano costituire pericolo d'incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

3. È altresì vietato, nei casi non consentiti dalla legge, provocare emissioni di gas, vapori, odori e fumi o dispersione di polveri atti a cagionare molestie alle persone.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 12

Artifici pirotecnici

1. L'impiego di artifici pirotecnici è disciplinato dall'art. 57 del T.U.L.P.S.; in occasione del lancio delle cd. "lanterne cinesi", sarà obbligatorio munirsi del preventivo nullaosta dell'Ente Nazionale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) come attualmente previsto da specifiche direttive del Ministero dell'Interno (parere nr. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS-39 del 06.12.2012);

2. Fuori dai casi sopra previsti, l'impiego degli artifici pirotecnici tradizionalmente impiegati durante le festività di Natale e fine anno, è ammesso a condizione che gli stessi siano totalmente conformi alla normativa di settore e senza mettere a rischio, attraverso il loro utilizzo, la sicurezza fisica delle persone nonché il benessere degli animali o l'integrità di beni pubblici e privati.

3. Eventuali ed ulteriori deroghe possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per particolari ricorrenze religiose e folcloristiche.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione e sequestro amministrativo ai fini della confisca dei combustibili o artifici.

Articolo 13

Questue e richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, al fine di garantire l'integrità fisica delle persone, le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, senza timore o turbativa nel loro svolgimento, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva, è fatto divieto di:

a) bivaccare, anche in ore diurne, utilizzando gli spazi pubblici impropriamente o come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea;

c) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero

causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente.

2. Al fine di contrastare i fenomeni criminosi di sfruttamento e tratta degli esseri umani, ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, nonché favorire la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione, è vietato:

- a) Su tutto il territorio comunale, a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, o per le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare.
- b) Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

3. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00), nonché l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione con sequestro dei proventi e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle medesime

Articolo 14

Pubbliche manifestazioni

1. L'Amministrazione comunale promuove le manifestazioni pubbliche e/o aperte al pubblico quale luogo di socialità, cultura e ricreazione, tutelato dalla Costituzione. Esse devono potersi svolgere garantendo l'incolumità di cose e persone, nel rispetto delle normative statali e locali nonché dei principi di *safety* e *security* che governano la materia (per le previsioni di dettaglio si rinvia ai contenuti di cui alla circolare Ministero dell'Interno 18.07.2018 nr. 1101/1/110/10 e Linee guida allegate, qui da intendersi integralmente richiamate).

2. L'Ufficio Commercio riceve le comunicazioni relative alle manifestazioni in programma nell'anno successivo e lo trasmette, entro la fine dell'anno, come elenco alla competente struttura regionale. L'elenco delle manifestazioni viene portato all'esame della Giunta comunale per la concessione di eventuali patrocinii.

3. Tutte le manifestazioni pubbliche o in luogo aperto al pubblico necessitano del preventivo rilascio di apposita autorizzazione comunale (ad eccezione degli eventi soggetti a S.C.I.A.); l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune - con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento - l'istanza corredata dalla documentazione necessaria e recante l'indicazione

delle misure di sicurezza che s'intende adottare.

4. A garanzia della pubblica incolumità, e in relazione al numero di partecipanti previsti o comunque prevedibile, il Comune potrà imporre agli organizzatori tutte le misure di *safety* ritenute necessarie e il costo di tali servizi sarà, in ogni caso, integralmente a carico degli organizzatori. Per le manifestazioni comportanti la probabile fruizione di un numero di persone superiore a 200, gli organizzatori sono tenuti a presentare un piano attestante le misure di *safety* che s'intendono adottare, il quale potrà essere implementato o modificato dall'Amministrazione comunale per specifiche esigenze.

5. Gli organizzatori di pubbliche manifestazioni sono inoltre tenuti alla registrazione dell'evento sul portale G.A.M.E.S. (Gestione Assistenza Manifestazioni ed Eventi Sportivi) sviluppato da A.R.E.U. al fine di ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2453/2014.

6. Il Comune si riserva, infine, l'attivazione del Servizio Comunale di Protezione Civile nonché la convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per esaminare e verificare da un punto di vista normativo le misure di "*safety*" e "*security*" connesse allo svolgimento della manifestazione.

7. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00), nonché all'interruzione immediata dell'attività in oggetto.

Articolo 14 bis

Consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche e disciplina del consumo di bevande all'interno di pubbliche manifestazioni

1. Dalle ore 18:00 alle ore 06:00 è vietato consumare bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e attraverso qualunque recipiente, nelle aree pubbliche.

2. Costituiscono eccezioni al predetto divieto le aree oggetto di concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, rilasciate con provvedimento dell'Autorità competente. In nessun caso è consentito trasportare bevande alcoliche già aperte o parzialmente consumate per la pubblica via (esempio: bottiglie di vetro) o comunque all'esterno dell'area autorizzata.

3. Fermo quanto sopra, durante lo svolgimento di pubbliche manifestazioni è altresì vietata la somministrazione di bevande alcoliche o non alcoliche in contenitori di vetro. Ai privati è parimenti vietato introdurre o detenere bottiglie di vetro acquistate altrove nei luoghi oggetto dell'evento pubblico.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00).

Articolo 15

Contenimento della diffusione dell'ambrosia

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni incolti, aree verdi abbandonate, banchine stradali, rotatorie e agli spartitraffico in genere; terreni coltivati a cereali, argini di canali e corsi d'acqua, margini delle aree agricole, terre smosse dei cantieri edili, aree industriali dismesse o abbandonate, aree dedicate a verde pubblico, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano almeno due sfalci, prima della fioritura, nei periodi che vengono comunicati annualmente dalla competente A.T.S. di Monza e della Brianza

2. Per evitare la diffusione nelle zone più sensibili ed infestate da tale pianta, gli sfalci devono comunque essere effettuati con regolarità e comunque prima della formazione degli organi floreali.

3. In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare i seguenti altri metodi di contenimento dell'ambrosia:

- a) lavorazioni del terreno;
- b) estirpamento;
- c) diserbo;
- d) pacciamatura per le superfici di ridotte dimensioni con telo in materiale plastico, corteccia, cippato di legno, foglie.

4. È fatto inoltre obbligo a tutti i soggetti interessati di eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, di curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (come prato inglese e trifoglio) che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'ambrosia artemisifolia.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo non effettuando i tagli previsti e mantenendo il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

- a) da € 25,00 a € 250,00, per un'area fino a 2000 mq (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 50,00).
- b) da € 50,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2000 mq. (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 16

Prevenzione e controllo di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre e similari

1. Nel periodo compreso tra il 20 Giugno e il 31 Ottobre di ogni annualità (salvo differenti tempistiche, pervenute dalle Autorità competenti), i soggetti gestori, responsabili, o coloro che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle

acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), sono obbligati a:

- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia (in alternativa: procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero con divieto di immissione dell'acqua nei tombini). Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- c) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere comunque effettuato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- d) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba;

2. Nel medesimo periodo di cui al comma precedente, i soggetti gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, sono obbligati a:

- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b) svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta a loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

3. Nel medesimo periodo di cui ai commi precedenti, i responsabili (o coloro che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità) di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie, cigli stradali e scarpate, aree incolte e aree dismesse, sono obbligati a mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

4. Nel medesimo periodo di cui ai commi precedenti, i proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, sono obbligati a:

- a) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- b) adottare tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- c) assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

5. Nel medesimo periodo di cui ai commi precedenti, i responsabili di cantieri sono obbligati a:

- a) evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; □ sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- b) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

6. Infine, nel medesimo periodo di cui ai commi precedenti, tutti i conduttori di orti e giardini, sono obbligati a:

- a) eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

7. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00).

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 17

Principi generali in tema di inquinamento acustico. Rinvio

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

2. Fatte salve le disposizioni di legge (L. 447/95 e s.m.i.) e amministrative esistenti in materia - e nello specifico nel vigente Piano di Classificazione Acustica (d'ora in poi, per brevità, P.C.A.) del Comune di Giussano e Norme tecniche di attuazione, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dagli articoli seguenti.

Articolo 18

Rumori molesti

1. Nei fabbricati privati l'esecuzione di lavori di piccole riparazioni (con esclusione dei cantieri edili, già disciplinati dalle norme tecniche del P.C.A.) o attività di giardinaggio che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita secondo i criteri fissati nell'attuale Piano di Classificazione Acustica (dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 il sabato). Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.

2. Gli orari indicati nel comma precedente sono da estendersi anche alle operazioni di carico e scarico e merci, specialmente se effettuate in prossimità di abitazioni.

3. Fermo restando il dovere per il detentore di un animale di averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale è fatto obbligo, nel centro abitato, nella propria abitazione, e nelle pertinenze, specialmente in ore notturne, di adottare tutte le precauzioni affinché l'animale detenuto non rechi disturbo al vicinato.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00).

Articolo 19

Impianti antifurto

1. Gli impianti antifurto montati nelle abitazioni e nelle aziende devono rispettare la normativa di settore. Le soglie dell'allarme devono rispettare inoltre i limiti stabiliti dai regolamenti ministeriali e da quelli successivamente indicati nel comma seguente. A ogni modo, il rumore non può essere superiore alla «normale tollerabilità», valutazione questa che, al di là del rispetto delle normative ambientali e comunali, va effettuata caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete come, ad esempio, la vicinanza degli appartamenti alle auto (si pensi a un parcheggio posto proprio sotto il balcone della camera da letto).

2. I dispositivi devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi ed in ogni caso, non superiore a 10 minuti complessivi.

3. Gli impianti antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione (d.P.R. 495/1992) e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 20

Uso di condizionatori o sistemi di raffreddamento

1. Il posizionamento di condizionatori o sistemi di raffreddamento deve avvenire in modo tale che per quantità, ubicazione o funzionamento non producano emissioni di calore dirette, tali da innalzare le temperature di spazi destinati al pubblico passaggio.

2. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 21

Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie

1. Salvo ricorrenze religiose e festività civili, ovvero in occasione di eventi debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida all'interno dei locali pubblici.

2. I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire le forze dell'ordine. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana.

3. Fermo restando quanto previsto dal vigente codice della strada, è vietato sostare o indugiare, in gruppo, sui marciapiedi di fronte ai pubblici esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, al di fuori degli spazi autorizzati, in modo da causare intralcio al transito normale degli altri pedoni e/o creare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 22

Produzione di odori, gas, vapori molesti

1. Salvo specifiche esigenze tecniche (pulizia di fosse biologiche o concimazione dei campi e simili), e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori che risultino nauseanti per la comunità.

2. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN ORDINE
AL DECORO PUBBLICO

Articolo 23

Comportamenti vietati

1. A tutela del pubblico decoro, nei luoghi pubblici è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - f) utilizzare gli arredi urbani (ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e/o specificamente destinate) per compiere evoluzioni con attrezzature quali pattini, *skateboard* e similari;
 - g) nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, nonché nei locali aperti su di essi il gettito di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti, ovvero effettuare il volantinaggio mediante apposizione di volantini e/o fogli di qualsiasi genere sulle auto in sosta;
 - h) espletare in luogo pubblico o aperto al pubblico esigenze corporali (escluse le impellenti necessità dei bambini);
 - l) bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi che possono imbrattare o insudiciare - anche in conseguenza al lavaggio dei veicoli - oppure in tempo di gelo

ponendo a rischio la sicurezza di cose e/o persone;

- m) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, o effettuare il lavaggio di animali, indumenti e simili;
- n) lavarsi integralmente nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- o) effettuare su area pubblica o soggetta al pubblico passaggio qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione.

2. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), nonché all'interruzione immediata dall'attività illecita nonché alla corresponsione delle spese necessarie per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, e/o riparazione delle opere danneggiate.

Articolo 24

Amministrazione e decoro degli edifici

1. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino a terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura, salvo eventuali deroghe autorizzate dell'Ente gestore.

2. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro di recinzione, dove non esistono i marciapiedi.

3. È fatto obbligo agli amministratori dei condomini con più di quattro condomini, di esporre, all'ingresso del fabbricato, la targa identificativa contenente il nominativo, l'indirizzo ed i recapiti utili a reperire prontamente l'amministratore del condominio medesimo (telefono fisso, cellulare, fax, e-mail). Tale targa, da realizzare in materiale resistente alle intemperie è esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

4. È vietato inoltre depositare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

5. I proprietari e/o conduttori di immobili a destinazione commerciale con vetrine che affacciano su piazze, vie pubbliche o di pubblico passaggio devono mantenere in buono stato di conservazione e in condizioni di decoro le vetrine stesse, le insegne, i serramenti, le tende esterne e interne, i vasi ornamentali e tutto ciò che sia esposto alla pubblica vista.

6. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, panni, materassi, biancheria e altro.

7. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 25

Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, al fine di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche, e assimilabili alle domestiche, nonché industriali e meteoriche di prima pioggia - e più in generale qualsiasi tipologia di scarico - devono essere recapitate nella fognatura comunale. Gli scarichi in zone non servite dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal D. lgs. nr. 152/2006 e dal Regolamento Regionale nr. 6/2019, e s.m.i.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 26

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo ai proprietari di immobili fronteggianti la pubblica via di:

- 1) tenere completamente sgombro dalla neve il marciapiede, o quando non esista, uno spazio di almeno 1,50 metri in corrispondenza dei muri frontali della rispettiva proprietà;
- 2) tenere sgombro dalla neve l'imbocco delle caditoie e dei tombini al fine di agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- 3) spargere un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione del ghiaccio se la temperatura scende sotto lo zero;
- 4) assicurarsi della resistenza dei tetti e non scaricare, senza permesso e senza le dovute segnalazioni di pericolo, la neve sul suolo pubblico.

L'obbligo anzidetto compare anche, direttamente o in collaborazione con i proprietari degli immobili, ai conduttori degli esercizi fronteggianti strade e piazze pubbliche o soggette a pubblico transito.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o luoghi destinati al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

3. In caso di abbondanti nevicate il Sindaco può ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata, per evitare intralcio alla circolazione od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.

6. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 27

Strade campestri e pulizia dei fossati

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottosanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

3. È vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua oggetti o liquidi, salvo le immissioni autorizzate.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00).

Articolo 28

Verde privato e cura di siepi, alberi e arbusti

1. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni tali da non creare pericolo igienico. Tutti i terreni, di pertinenza di abitazioni e non, dovranno pertanto essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba

5. Ai proprietari o amministratori degli immobili e/o dei terreni stessi è fatto obbligo di provvedere all'eliminazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

6. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00). In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, Il Servizio Ambiente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate.

Articolo 29

Divieto di campeggio libero e di accampamento

1. Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con tende, ruolottes, campers o con ogni altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione comunale.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, da parte della persona interessata, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dell'attività di campeggio.

3. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

5. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, € 100,00), e - in caso di mancata ottemperanza all'ordine ricevuto - deferimento ai sensi dell'art. 650 c.p.

Articolo 30

Prescrizioni di decoro e igiene per attività commerciali

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita. Negli esercizi commerciali in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

2. Gli esercizi commerciali, pubblici e artigianali sono obbligati a tenere chiuse le porte d'ingresso durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel caso di attivazione della climatizzazione. L'obbligo viene meno nel caso in cui al loro interno sia comprovato lo spegnimento degli impianti, o della chiusura delle valvole termiche (nel caso di impianti centralizzati).

3. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare nelle caselle postali e nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale. E' esclusa qualsivoglia altra forma di volantinaggio, ivi compreso il collocamento di materiale sui veicoli in sosta.

4. E' fatto obbligo ai pubblici esercizi, nonché alle attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, di installare e tenere a disposizione della clientela, all'esterno dei propri locali, idonei contenitori posacenere per la raccolta di mozziconi di sigaretta, senza pagamento della tassa sull'occupazione del pubblico suolo.

5. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicanti.

6. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00).

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLE AREE VERDI

Capo I
Tutela degli animali

Articolo 31

Mantenimento, protezione e benessere degli animali in generale

1. Il Comune di Giussano individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere. In particolare, gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere mantenuti in idonee condizioni igienico-sanitaria ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute; dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

2. E' vietato provocare agli animali violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. Sono inoltre vietati l'acquisto e/o l'utilizzo di collari a stimolo elettrico nonché l'utilizzo di trasportini che non consentano un minimo di agio per il movimento dell'animale.

3. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone, nonché disturbo alla quiete pubblica, secondo quanto disciplinato dal vigente Regolamento Locale di igiene.

4. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. E' inoltre vietato il rilascio in ambiente di animali, domestici o selvatici.

5. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio. Ai privati è vietato spargere veleni e/o posizionare sostanze tossiche o comunque nocive per gli animali, ivi compresi insetti e aracnidi, in aree aperte al pubblico ovvero nelle parti comuni dei condomini. Le operazioni di disinfestazione potranno essere effettuate unicamente da imprese specializzate nel settore, nell'ambito delle vigenti norme di settore.

Qualora sia ipotizzata la contaminazione di un determinato sito, il Sindaco ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente emana i conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto di accesso all'area e con ordinanza prescriverà la bonifica del terreno, che dovrà essere segnalata con idonea cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

6. E' consentito l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico nonché ad uffici pubblici ed esercizi commerciali, da parte degli animali. Il proprietario o avente titolo potrà escludere la permanenza degli animali unicamente in relazione alle dimensioni dei locali, alla presenza di beni facilmente frangibili ovvero per tutelare l'igiene degli alimenti e/o le attrezzature presenti. E' facoltà del medesimo titolare imporre l'uso della museruola, mentre è obbligatorio l'utilizzo di un guinzaglio per i cani o di un trasportino per i gatti o altri animali di piccola taglia.

7. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00).

Articolo 32

Tutela, detenzione e trasporto degli animali domestici

1. I cani, ed in genere gli animali di uso domestico, ai fini della vigilanza sanitaria, devono essere denunciati dai proprietari o detentori, ai competenti uffici; gli stessi devono essere sottoposti al trattamento profilattico previsto dalla legge in materia, con obbligo di detenere ed annotare le vaccinazioni eseguite sul "libretto sanitario" all'uopo previsto.

2. I cani vaganti, fatte salve le contestazioni per le violazioni accertate nei confronti dei proprietari e/o detentori, vengono catturati ed affidati a canile convenzionato. I proprietari e/o detentori degli animali catturati vengono prontamente avvertiti a cura della Polizia Locale o del canile convenzionato; agli stessi sono addebitate le relative spese di recupero e custodia. Trascorso inutilmente il termine di legge previsto di 60 (sessanta) giorni senza che il proprietario o altro avente titolo reclami la restituzione, i cani accalappiati possono essere adottati da privati, oppure devoluti ad associazioni protezionistiche.

3. I cani custoditi in stabili condominiali, abitazioni, fabbricati o giardini devono essere opportunamente tenuti in condizioni da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestia alle persone, come la caduta di escrementi o urina, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti e negli spazi ad uso comune. Qualora l'animale abbia accesso a giardini e/o aree esterne, è obbligatorio per il detentore segnalarne la presenza con apposito cartello. Inoltre, ricorrendo quest'ultima ipotesi, la recinzione dovrà essere strutturata in maniera tale da impedire all'animale di sporgere il muso oltre i confini potendo procurare danni o ferite a sé stesso ovvero a terzi.

4. I proprietari dei cani hanno l'onere di operare affinché il proprio cane non girovagli senza accompagnatore per le pubbliche vie, ovvero scappi incustodito dal luogo ove viene detenuto;

5. Durante la conduzione dei cani su suolo pubblico, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario/detentore dell'animale, deve adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dal comune (Ord. Ministero della Salute, 06.08.2013);
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o comunque su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

6. I gatti che vivano in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. I privati e le associazioni possono, previo accordo di collaborazione con il Comune e d'intesa con le A.T.S., gestire le colonie feline (art. 111 L.R. 33/2019). È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto al Comune.

7. Coloro che conducono animali su suolo pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata raccolta/rimozione/asportazione delle deiezioni e successivo deposito nei cestini porta rifiuti, ed è fatto obbligo a coloro che conducono cani su suolo pubblico di raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali in loro custodia. I medesimi detentori dovranno altresì portare con sé un contenitore con acqua al fine di lavare eventuali imbrattamenti cagionati dall'espletamento dei bisogni fisiologici dell'animale. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio della bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

8. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00).

Articolo 33

Detenzione e circolazione di altri animali

1. È vietato far transitare nel territorio comunale mandrie e greggi, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

2. È inoltre vietato condurre al pascolo il bestiame:

- a) in orario notturno (20:00 - 08:00);
- b) lungo cigli e scarpate, o altri luoghi pericolosi;
- c) privo di custodia, o accompagnato da personale inesperto e che si dimostri incapace di governarlo.

3 Gli animali pericolosi, non domestici, anche se ammaestrati, non possono essere introdotti sul territorio comunale, se non mediante adeguate precauzioni, volte ad impedire la fuga e qualsiasi pericolo di danno alle persone.

4. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione di animali pericolosi, non rinchiusi in apposite gabbie. Nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione è vietata l'equitazione. È vietato, altresì, lasciar vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali su

5. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00).

Articolo 34

Nidificazioni dei colombi

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi O SIMILARI tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, nel rispetto del benessere degli animali dovranno essere attuati, a cura dei proprietari e/o dei responsabili dei medesimi edifici o aree, i seguenti interventi:

- a) pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- b) interventi di tipo meccanico, strutturale o tutti quegli accorgimenti idonei a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

2. E' fatto divieto a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, il divieto di alimentare piccioni e altri volatili selvatici in ambito urbano, in particolare gettando sul suolo granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari.

3. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Sono vietati i puntali, salvo che abbiano la sommità piatta o arrotondata e siano flessibili. E' vietato l'uso di reti anti-uccelli.

3. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista nelle definizioni di cui al comma precedente, effettuati durante il periodo riproduttivo delle tre specie (Rondone comune da 25 marzo al 30 luglio; Rondone pallido e Rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), in base a quanto previsto dalla L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 21, dovranno essere salvaguardati non solo i nidi ma anche i nidificatori e gli adulti in cova presenti.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00).

Capo II

Tutela delle aree verdi

Articolo 35

Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme seguenti perseguono lo scopo di tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e assicurarne un'adeguata fruizione. Esse si applicano alle aree verdi di proprietà comunale di seguito elencate:

- a) parchi comunali e aree cani, nonché aree incolte in genere;
- b) campi gioco;
- c) alberate stradali;
- d) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.);
- e) aiuole di arredo urbano;
- f) parchi privati aperti con convenzione per uso pubblico;
- g) aree di forestazione urbana.

2. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente comma e i manufatti su di esse esistenti. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia, ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Articolo 36

Fruibilità degli spazi

1. Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento. I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi, recintate sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed indicati nei cartelli esposti presso i rispettivi ingressi. All'orario di chiusura i visitatori sono tenuti a trovarsi ai cancelli di uscita.

Articolo 37

Attività consentite

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

3. L'Amministrazione Comunale tramite i propri organi di vigilanza, tramite la forza pubblica, può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

4. Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

5. Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo (salvo eventi e/o manifestazioni appositamente autorizzate).

6. È vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati (salvo eventi e/o manifestazioni appositamente autorizzate).

7. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. Dopo le ore 22.00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia (deroghe possono essere concesse in caso di eventi e/o manifestazioni appositamente autorizzate).

8. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.

9. Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberature stradali o comunque al piede degli alberi, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei tronchi e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.

10. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00).

Articolo 38

Attività vietate

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al presente Capo II, e i manufatti su di esse esistenti. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

2. È vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e/o comunque all'uso dedicate dall'Amministrazione comunale.

3. È vietata l'asportazione di terreno vegetale.

4. Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura degli animali selvatici e la pesca, salvo ove autorizzata. Esclusivamente a scopi didattici, possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

5. La raccolta di piante officinali, a scopi sociali, può essere parimenti effettuata a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

6. È vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici, nonché per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili salvo per occasioni appositamente autorizzate.

7. È vietato calpestare le aiuole.

8. I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni, tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con soles che danneggino la cotica. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli e i monopattini (non elettrici), nonché i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni. È esclusa la possibilità di circolare con i cd. "segway" e similari.

9. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

11. È vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

12. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.

13. Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

14. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00).

Articolo 39

Circolazione dei veicoli

1. È vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree verdi. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- a) di sorveglianza e di soccorso, dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Locale;
- b) di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;

c) di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

2. E' altresì consentito l'accesso e la circolazione di motorini e scooter elettrici usate per il trasporto di portatori di handicap.

3. In casi particolari, per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli.

4. I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

5. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle vie, con l'eccezione, già prevista all'art. 38, per tricicli, monopattini e veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

6. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00). In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo il veicolo, qualora arrechi intralcio o pericolo per gli altri utenti, può essere rimosso con le modalità previste dal vigente codice della strada in materie di rimozione dei veicoli (art. 159 e 215 del D. Lgs. 30.04.1992, nr. 285 e s.m.i.)

Articolo 40

Aree gioco

1. In corrispondenza di tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

2. In prossimità delle medesime aree, è fatto divieto:

- a) praticare attività ludiche utilizzando palle o palloni con peso superiore ai 200 grammi;
- b) impiegare attrezzature, ad estensione del braccio umano, che per caratteristiche costruttive o di utilizzo possano creare pericolo per l'incolumità altrui (a titolo esemplificativo: mazze da baseball, mazze da cricket ecc...).

3. Se l'area gioco è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.

4. Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica, e comunque non superiore ai quattordici anni.

5. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00).

Articolo 41

Prescrizioni specifiche per la cd. "Area Laghetto"

1. In considerazione della specificità dell'area in oggetto, ferme tutte le disposizioni di cui ai punti precedenti, si prescrivono le seguenti norme di comportamento valevoli intorno all'area laghetto di Giussano:

- a) è vietata la balneazione, anche agli animali di affezione, nonché effettuare qualsivoglia attività ludico o ricreativa comportante l'immersione, anche parziale, nelle acque del lago;
- b) è vietata la navigazione con qualsivoglia tipologia di imbarcazione, salvo esigenze di pubblica necessità da parte delle Forze dell'Ordine, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Polizia locale o similari;
- c) e' consentito praticare la pesca, a condizione che le esche e le tecniche impiegate siano tali da minimizzare la sofferenza per gli animali. E' vietata l'eviscerazione degli animali in loco, a tutela della pubblica sensibilità;
- d) è vietato praticare il commercio in forma itinerante, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Autorità comunale;
- e) E' consentito l'impiego di barche giocattolo, pilotabili esclusivamente a vista e con raggio di controllo limitato, a condizione che non pregiudichino la pesca e altre attività lecite, non rechino disturbo alle persone e pericolo per la flora e la fauna locale.

2. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 250,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00).

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO
E NORME FINALI

Articolo 42

Sistema sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio del presente regolamento è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., dalla Legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 90 e s.m.i. e dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., le violazioni accertate in forza del presente regolamento è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Per le violazioni al presente regolamento per cui non è prevista una sanzione specifica, si applica l'art. 7 bis del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

4. Quando viene accertata la violazione di una norma il responsabile della violazione dovrà cessare immediatamente l'attività e/o il comportamento illecito e provvedere, senza ritardo, al ripristino dei luoghi e dello stato di fatto precedente la commissione dell'illecito amministrativo.

5. In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'articolo 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., può provvedere d'ufficio all'esecuzione delle necessarie opere, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.

6. E' data facoltà al trasgressore, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento di violazione, a norma dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Comandante della Polizia Locale (o suo delegato).

7. Il Dirigente del Settore, nel rispetto dei casi di esclusione determinati da palese conflitto di interessi, in esito alla valutazione degli scritti difensivi ricevuti predispone motivata ordinanza secondo le modalità disciplinate dalle Legge n. 689/1981, con la si ingiunge al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido il pagamento della sanzione, ovvero adotta il corrispondente provvedimento di archiviazione ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 43

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del regolamento, che non comporti denuncia all'autorità giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Titolo VI. In caso di particolare gravità o di recidiva, nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- a) possono essere sospesi nel caso di accertata violazione alle prescrizioni stabilite dagli stessi titoli o dalla normativa vigente;
- b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari;
- c) devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

3. Il titolo si intende decaduto:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle norme speciali, in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per causa di comprovata necessità;
- b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

4. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale dichiarazione di rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti, agli uffici competenti del Comune, nel termine indicato nei provvedimenti.

Articolo 44

Sanzioni amministrative accessorie

1. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del Regolamento, all'atto di accertamento dell'infrazione, hanno facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e nei limiti indicati nella Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del DPR 22 luglio 1982, n. 571.

2. Le cose sequestrate sono conservate di norma nei locali del Comando o presso altro depositario, individuato di volta in volta, nel relativo verbale.

3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso, con sollecitudine, alla autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di accertamento di reato, l'eventuale sequestro penale dei beni, deve essere eseguito secondo le disposizioni del codice di procedura penale.

5. Per tutte le altre sanzioni amministrative accessorie indicate nel Regolamento si rinvia, quando compatibili, alle disposizioni contenute nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), nel R.D. 6 maggio 1940, n. 635, nonché nelle citate L. 689/1981 e D. Lgs. 285/92.

Articolo 44 bis

Inosservanza delle sanzioni accessorie previste nel presente Regolamento

1. In caso di ingiustificata inottemperanza, nei termini previsti, all'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria comminata dall'agente accertatore, al trasgressore e/o obbligato in solido si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma da € 75,00 a € 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 150,00).

Articolo 45

Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari riguardanti le materie trattate ed in contrasto con le stesse.

3. L'Amministrazione comunale provvede affinché il Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza attraverso il sito istituzionale on line; copia dello stesso deve restare depositato presso il Comando di Polizia Locale, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.